

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 agosto 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2005, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74) ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 7.

Disposizioni concernenti la programmazione e la realizzazione di opere pubbliche per il triennio 2005/2007 ... Pag. 4

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
22 marzo 2005, n. 6.

Regolamento sull'assegno di ospedalizzazione a domicilio.  
Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 febbraio 2005, n. 7.

Modifica del regolamento sugli aspetti organizzativi della scuola nella formazione professionale. .... Pag. 7

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 gennaio 2005, n. 012/Pres.

Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 16 della legge regionale n. 54/1983 - Approvazione ..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 gennaio 2005, n. 013/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Modifiche al regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative della direzione centrale risorse economiche e finanziarie. Approvazione di modifiche. .... Pag. 12

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

Istituzione del parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. .... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11.

Istituzione della figura di operatore professionale naturopata del benessere. .... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12.

Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) ..... Pag. 16

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 8.

**Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia finanziaria** . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9.

**Norme sulla cooperativa sociale** . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10.

**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 - Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente** . Pag. 24

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 22 aprile 2005, n. 4.

**Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie.** . . . . . Pag. 24

LEGGE 19 maggio 2005, n. 5.

**Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.** . . . . . Pag. 25

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2005, n. 6.

**Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Val d'Aosta n. 14 del 5 aprile 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 7*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 10 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:

«1. Si considera esercizio saltuario della professione nella Regione l'attività ivi svolta da maestri di sci provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane, regolarmente iscritti all'albo professionale della Regione o provincia autonoma di provenienza».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 7-bis*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 44/1999, come modificato dall'art. 1, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Maestri di sci stranieri). — 1. L'esercizio stabile della professione da parte di maestri di sci stranieri è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale; l'iscrizione è concessa previo riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE), da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

2. A seguito dell'iscrizione di cui al comma 1, il maestro di sci interessato è tenuto a frequentare, nell'ambito del primo corso di formazione utile, indetto e organizzato dall'AVMS d'intesa con la struttura regionale competente, un corso di aggiornamento vertente sulle seguenti materie teorico-culturali:

- a) geografia e ambiente montano della Valle d'Aosta;
- b) topografia e orientamento;
- c) impiantistica funiviaria;
- d) normativa regionale sul turismo, con particolare riguardo a quella concernente la professione di maestro di sci.

3. L'esercizio temporaneo della professione, di durata non superiore a quattro settimane nel corso della medesima stagione invernale, da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o provincia autonoma, è subordinato all'accettazione da effettuarsi a cura della Regione, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, che il maestro interessato possiede, anche sulla base dell'esperienza professionale maturata, una idonea formazione professionale.

4. Qualora all'esito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3 risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della presente legge per l'esercizio in Valle d'Aosta della professione di maestro di sci, la Regione, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, dispone nei confronti del richiedente l'applicazione di misure compensative. All'applicazione delle misure compensative provvede l'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente.

5. Le determinazioni concernenti, nei singoli casi, l'accertamento di cui al comma 3 e l'applicazione delle misure compensative di cui al comma 4 sono assunte con decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo. L'assolvimento delle misure compensative costituisce titolo permanente di idoneità ai fini dell'esercizio temporaneo della professione in Valle d'Aosta, ma non comporta in nessun caso il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio stabile della professione.

6. La giunta regionale, sentita l'AVMS, disciplina con propria deliberazione ogni ulteriore aspetto concernente l'esercizio temporaneo della professione, ivi comprese le procedure di cui ai commi 3 e 4 per l'accertamento e per l'applicazione di misure compensative. La deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo l'esercizio saltuario della professione, di durata non superiore a sette giorni non consecutivi nel corso della medesima stagione invernale, da parte di maestri di sci provenienti con i propri clienti da altri stati dell'UE o da Paesi terzi, salvo, in ogni caso, da parte degli interessati, l'obbligo di segnalare preventivamente la loro presenza alla locale scuola di sci.»

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 10*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Albo professionale regionale). — 1. È istituito presso l'AVMS l'albo professionale regionale dei maestri di sci.

2. L'AVMS conserva l'albo e ne cura l'aggiornamento.

3. I maestri di sci iscritti ad altro albo professionale regionale o provinciale possono ottenere il trasferimento, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 11.

4. I maestri di sci di cui al comma 3 sono tenuti a frequentare, nell'ambito del primo corso di formazione utile, successivo all'avvenuto trasferimento, indetto e organizzato dall'AVMS d'intesa con la struttura regionale competente, un corso di aggiornamento vertente sulle seguenti materie teorico-culturali:

- a) geografia e ambiente montano della Valle d'Aosta;
- b) topografia e orientamento;
- c) impiantistica funiviaria;
- d) normativa regionale concernente la professione di maestro di sci;
- e) norme di sicurezza e primo soccorso in montagna;
- f) conoscenze della terminologia tecnica, inerente all'insegnamento dello sci, in lingua inglese e francese.»

Art. 4.

*Modificazioni all'art. 11*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «ai sensi dell'art. 10, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1».

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «all'art. 10, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7-bis, comma 2, e 10, comma 4».

Art. 5.

*Modificazione all'art. 25*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «o eserciti saltuariamente l'attività stessa essendo privo dei requisiti previsti all'art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «o eserciti saltuariamente o temporaneamente l'attività stessa in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7-bis, commi 3, 4 e 7».

## Art. 6.

*Modificazioni all'art. 28*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 44/1999, è inserita la seguente:

«*b-bis*) un finanziamento, fino ad un massimo del cento per cento dedotte le quote poste a carico dei richiedenti, delle spese previste per l'applicazione delle misure compensative di cui all'art. 7-*bis*, comma 4;».

2. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Le quote di iscrizione poste a carico dei partecipanti ai corsi di cui al comma 1, lettera *b*), e quelle poste a carico dei soggetti nei cui confronti è disposta l'applicazione delle misure compensative di cui all'art. 7-*bis*, comma 4, sono previamente concordate dall'AVMS con la struttura regionale competente.».

## Art. 7.

*Modificazione all'art. 30*

1. Ai commi 4 e 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

## Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 6 è determinato in annui Euro 10.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12 (Interventi promozionali per il turismo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.2 (Altri oneri non ripartibili) del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 9.

*Disposizioni transitorie*

1. Nel caso di maestri di sci stranieri che dimostrano, con idonea documentazione, di aver esercitato temporaneamente l'attività in Valle d'Aosta per almeno quindici giorni nel corso di ciascuna delle stagioni invernali 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, le eventuali misure compensative da applicare ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 4, della legge regionale n. 44/1999, come inserito dall'art. 2, sono sostituite a tutti gli effetti dalla frequenza di un corso di integrazione formativa materia di sicurezza e di conoscenza dell'ambiente montano, all'uopo organizzato dall'AVMS, d'intesa con la Regione.

2. Gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi sono a totale carico dei partecipanti.

3. La giunta regionale, su proposta dell'AVMS, definisce con propria deliberazione ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente al primo accertamento utile, successivo all'entrata in vigore della presente legge, effettuato ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 3, della legge regionale n. 44/1999.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entrerà in vigore il 1° giugno 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 17 marzo 2005.

PERRIN

05R0379

## LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 7.

**Disposizioni concernenti la programmazione e la realizzazione di opere pubbliche per il triennio 2005/2007.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 19 aprile 2005)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. La presente legge autorizza, per il triennio 2005/2007, la predisposizione di un programma regionale di previsione dei lavori pubblici, di approvare con le modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, che consenta un più compiuto soddisfacimento delle esigenze prioritarie di sicurezza del territorio, di funzionalità e di efficienza delle infrastrutture e dei servizi, nel quale ricomprendere anche gli interventi finanziati dalla Regione su beni di proprietà comunale che rispondono alle medesime esigenze.

## Art. 2.

*Allegati al programma regionale di previsione dei lavori pubblici*

1. Al fine di disporre di un quadro complessivo degli interventi da avviare nel settore dei lavori pubblici rispondente alle esigenze di cui all'art. 1, al programma regionale di previsione per il triennio 2005/2007 sono allegati i documenti di seguito indicati:

a) l'elenco delle opere per le quali si intendono avviare gli studi di fattibilità o la progettazione preliminare;

b) l'elenco delle opere, per le quali è già stata affidata la progettazione, che non possono essere ricomprese nel programma sin da subito;

c) l'elenco degli interventi di interesse regionale, finanziati dalla Regione, alla cui realizzazione provvedono altri soggetti attuatori.

## Art. 3.

*Accensione di prestiti*

1. Per l'anno 2005, per il finanziamento delle opere e degli interventi di cui all'art. 1, l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 31 (bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007), è aumentata, per l'anno 2005, di un ammontare massimo di € 16.120.000 (cap. 11150).

2. Per gli anni 2006 e 2007, per il finanziamento delle opere e degli interventi di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, per un ammontare massimo rispettivamente di € 37.420.000 per l'anno 2006 e di € 44.710.000 per l'anno 2007, ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.

## Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 è determinato, per il triennio 2005/2007, in complessivi € 98.250.000, di cui € 16.120.000 per l'anno 2005, € 37.420.000 per l'anno 2006 ed € 44.710.000 per l'anno 2007.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 è determinato, per l'anno 2005, in € 803.000, per l'anno 2006, in € 3.470.000 e, a decorrere dall'anno 2007, in € 7.561.000.

3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 assicurato dal ricorso ai prestiti autorizzati ai sensi dall'art. 3.

4. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 2 è assicurato dalle risorse già iscritte nella parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e, per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 3.2 (altri oneri non ripartibili), al capitolo 69300 per € 443.300 nell'anno 2005, per € 1.915.600 nell'anno 2006 e per € 4.174.100 nell'anno 2007 ed al capitolo 69320 per € 359.700 nell'anno 2005, per € 1.554.400 nell'anno 2006 e per € 3.386.900 nell'anno 2007.

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta,

Aosta, 31 marzo 2005.

PERRIN

05R0366

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
22 marzo 2005, n. 6.

### Regolamento sull'assegno di ospedalizzazione a domicilio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 12 aprile 2005)

#### IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1181 del 13 aprile 2004;

#### E M A N A

la seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'assegno giornaliero per l'assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, concernente il servizio di ospedalizzazione a domicilio.

#### Art. 2.

##### *Persone destinatarie*

1. Hanno diritto all'assegno giornaliero:

a) il o la coniuge, il o la parente o l'affine entro il quarto grado, che assiste a domicilio una persona dichiarata non autosufficiente o che ne garantisce adeguata assistenza;

b) chi, abitando con la persona dichiarata non autosufficiente, purché non sia legato alla stessa da rapporto di lavoro subordinato o da rapporto simile, se ne assume direttamente gli obblighi di assistenza o ne garantisce adeguata assistenza;

c) l'ente gestore della comunità alloggio o la persona fisica che si assume direttamente gli obblighi di assistenza o che garantisce adeguata assistenza a favore della persona gravemente non autosufficiente, qualora quest'ultima abiti:

ca) in una comunità alloggio destinata a persone portatrici di grave handicap fisico di cui al decreto del presidente della provincia 10 agosto 2001, n. 46, e successive modifiche;

cb) in una comunità alloggio di cui al decreto del presidente della giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, i cui costi di assistenza sono coperti almeno parzialmente dalla persona assistita senza assunzione di oneri da parte del servizio sanitario provinciale.

2. La coabitazione con la persona assistita di cui al comma 1, lettera b), deve risultare dallo stato di famiglia o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Ai fini del presente regolamento si considerano non autosufficienti le persone iscritte al servizio sanitario provinciale, residenti e domiciliate in provincia di Bolzano, le quali, a causa di situazioni morbose cronizzate o comunque a lungo decorso, evidenziano una grave perdita di autonomia e necessitano dell'aiuto e dell'assistenza continuativa da parte di terzi.

4. Per domicilio, ai sensi del comma 1, si intende, di norma, l'abitazione della persona richiedente o della persona assistita.

5. Il o la responsabile del servizio di medicina di base dell'azienda sanitaria territorialmente competente, senza effettuare la rilevazione di cui all'art. 4, dichiara non autosufficienti:

a) le persone fino a quattordici anni di età assistite a domicilio, il cui stato di gravità e la necessità di particolare assistenza sono attestate dal medico responsabile di un reparto ospedaliero sulla base del quadro clinico e della mancanza di prospettive di miglioramento negli anni futuri;

b) le o i pazienti terminali assistiti a domicilio, il cui stato di gravità e la necessità di particolare assistenza sono attestate dal medico responsabile di un reparto ospedaliero;

c) le persone di cui all'art. 21, comma 1-*quinquies* della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, affette da psicosi o gravi disturbi della personalità, alle quali il o la responsabile del servizio psichiatrico dell'azienda sanitaria rilascia un parere attestante la possibilità di fruire dell'assistenza domiciliare, da garantirsi durante tutte le ventiquattro ore, predisponendo un progetto terapeutico di assistenza.

6. Ai soggetti di cui al comma 5 è erogato l'assegno giornaliero corrispondente al punteggio minimo di non autosufficienza, in base alla scheda di rilevazione del grado di non autosufficienza di cui all'allegato A al presente regolamento.

#### Art. 3.

##### *D o m a n d a*

1. La domanda per l'assegno giornaliero è presentata all'azienda sanitaria competente per la persona assistita, corredata di un certificato medico attestante le condizioni psicofisiche della stessa, redatto dal suo medico di medicina generale o da un altro medico operante in una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

2. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### Art. 4.

##### *Rilevazione del grado di non autosufficienza*

1. Il servizio di medicina di base dell'azienda sanitaria provvede alla rilevazione del grado di non autosufficienza della persona assistita nonché dell'adeguatezza dell'assistenza garantita.

2. Il personale infermieristico o di assistenza sanitaria incaricato rileva le condizioni generali e ambientali della persona assistita, compilando la scheda di rilevazione del grado di non autosufficienza di cui all'allegato A al presente regolamento.

## Art. 5.

*Attribuzione dell'assegno*

1. I dati contenuti nella scheda di cui all'art. 4 sono elaborati dal servizio di medicina di base dell'azienda sanitaria sulla base dei criteri di cui all'allegato B al presente regolamento.

2. Il servizio di medicina di base dell'azienda sanitaria dichiara non autosufficiente chi consegue un punteggio non inferiore a 60 punti.

3. Lo stato accertato di persona non autosufficiente comporta l'attribuzione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, differenziato a seconda che il punteggio vada da 60 a 70 oppure sia superiore a 70 punti.

4. L'assegno giornaliero, il cui ammontare è fissato dalla giunta provinciale, è erogato mensilmente e in via posticipata a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oppure da una data posteriore eventualmente indicata nella medesima.

5. L'assegno giornaliero è erogato a tempo indeterminato, se il grado di non autosufficienza è ritenuto stabile nel tempo e la qualità dell'assistenza è adeguata.

6. L'assegno giornaliero è erogato a tempo determinato, se il grado di non autosufficienza della persona assistita è ritenuto soggetto a mutamenti nel tempo tali da far passare la persona in una classe di punteggio inferiore o se si prevedono futuri miglioramenti alla qualità dell'assistenza, attualmente non ancora adeguata. In tali casi il servizio di medicina di base dell'azienda sanitaria effettua un controllo al termine del periodo indicato nel provvedimento di assegnazione.

## Art. 6.

*Erogazione*

1. L'erogazione dell'assegno giornaliero cessa:

- a) con il decesso della persona assistita;
- b) con la riacquisizione dell'autosufficienza da parte della persona assistita;
- c) quando la qualità dell'assistenza prestata non è più adeguata.

2. Qualora la persona non autosufficiente venga ricoverata in un ospedale, in una clinica privata, in un centro di degenza, in una casa di riposo, in un convitto o istituto per persone disabili o in una struttura residenziale riabilitativa, la corresponsione dell'assegno giornaliero viene sospesa per l'intera durata del ricovero.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, l'assegno giornaliero è erogato per intero, per un periodo massimo di quattordici giorni nell'arco di un anno solare, nei casi in cui la persona beneficiaria:

- a) affida l'assistenza ad una persona parente o affine entro il quarto grado propria oppure della persona assistita, anche se il luogo di prestazione dell'assistenza non coincide col luogo di assistenza abituale;
- b) assiste la persona non autosufficiente al di fuori dell'abituale ambiente familiare, oppure provvede al ricovero temporaneo della stessa in una casa di riposo o in un centro di degenza.

4. L'ammontare dell'assegno giornaliero è ridotto della metà, qualora la persona non autosufficiente sia assistita di giorno in una struttura pubblica o privata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) la persona non autosufficiente è assistita di giorno in una struttura semiresidenziale dei servizi sociali, i cui costi sono coperti almeno parzialmente dalla stessa persona assistita, ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
- b) durante la giornata la persona non autosufficiente frequenta una scuola, anche materna;
- c) la persona non autosufficiente è assistita di giorno, anche in un luogo diverso da quello abituale, da persona che, pur non essendo beneficiaria dell'assegno giornaliero, concorre all'assistenza. In tal caso deve essere garantito un adeguato livello qualitativo di assistenza;

d) la persona non autosufficiente è impegnata di giorno in un'attività riabilitativa o terapeuticooccupazionale in una struttura pubblica o privata.

5. La persona beneficiaria dell'assegno giornaliero è tenuta a comunicare tempestivamente all'azienda sanitaria il cambio di domicilio della persona assistita, la data di ricovero e di dimissione della persona assistita in una delle strutture di cui al comma 2, presentando a tal fine la relativa certificazione rilasciata dalle predette strutture, nonché le giornate nelle quali la persona assistita è ospitata presso una struttura o presso parenti o terzi ai sensi dei commi 3 e 4.

## Art. 7.

*Controlli e aggiornamenti*

1. La persona beneficiaria dell'assegno giornaliero può chiedere all'Azienda sanitaria l'aggiornamento della rilevazione del grado di non autosufficienza della persona assistita qualora ritenga che tale grado, comprovato da un certificato medico, sia nettamente peggiorato rispetto alla rilevazione precedente.

2. Il servizio di medicina di base dell'azienda sanitaria può disporre, in qualsiasi momento, controlli sulle condizioni di non autosufficienza della persona assistita, nonché sulla qualità dell'assistenza prestata ed effettuare una nuova valutazione del caso.

## Art. 8.

*Sanzioni e ricorsi*

1. Il verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 6, comma 1, che la persona beneficiaria dell'assegno giornaliero è tenuta a comunicare tempestivamente all'azienda sanitaria, comporta la revoca dell'assegno giornaliero da parte del servizio di medicina di base dell'azienda sanitaria.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, comporta la sospensione del pagamento dell'assegno giornaliero da parte del servizio di medicina di base dell'azienda sanitaria, in attesa che vengano fornite le necessarie informazioni.

3. Avverso il diniego o la revoca dell'assegno giornaliero ovvero l'attribuzione del punteggio che determina il grado di non autosufficienza, la persona interessata può ricorrere, entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione, alla commissione istituita presso l'azienda sanitaria, la quale decide in via definitiva sul ricorso.

4. La commissione di cui al comma 3 è composta da:

- a) il direttore sanitario o la direttrice sanitaria dell'azienda sanitaria o la persona delegata;
- b) un medico geriatra o internista dell'azienda sanitaria o la persona che lo sostituisce;
- c) un'infermiera o un infermiere, oppure una o un assistente sanitario dipendente dell'azienda sanitaria, operante sul territorio o la sua o il suo sostituto.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato o un'impiegata dell'azienda sanitaria.

6. Ai componenti della commissione ed al segretario o alla segretaria sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi e il trattamento economico di missione di cui alla normativa provinciale.

## Art. 9.

*Abrogazione*

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 10 marzo 1994, n. 6, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 febbraio 2005

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 6

05R0392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 febbraio 2005, n. 7.

**Modifica del regolamento sugli aspetti organizzativi della scuola nella formazione professionale.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 12 aprile 2005)

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 47 del 17 gennaio 2005;

E M A N A

la seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, recante «regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale».*

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«2. Per la valutazione conclusiva in ciascuna materia, modulo e area di competenza, ove esistano, e per l'ammissione all'esame finale, l'allievo deve aver frequentato i quattro quinti delle lezioni in ciascuna materia nel corso dell'anno formativo ed aver conseguito il numero minimo previsto di valutazioni.».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63 recante «regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale».*

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«1. La valutazione degli allievi nelle singole materie, nei moduli formativi e nelle aree di competenza, ove esistano, dev'essere fatta dall'insegnante sulla base della partecipazione dell'allievo durante le lezioni, di prove orali, scritte pratiche o di altro tipo da inserire nell'attività formativa. I criteri per queste prove sono dati dagli obiettivi dei programmi formativi.».

2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«3. Il tipo, il numero e la durata delle verifiche per materia, modulo e area di competenza, per periodo di valutazione, vengono fissati all'inizio dell'anno formativo dal collegio degli insegnanti.».

3. Il comma 15 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«15. Se in seguito alle assenze dalle lezioni l'allievo non raggiunge il numero minimo di prove scritte o pratiche in una materia, modulo o area di competenza previsti per il periodo di valutazione, egli deve recuperare le prove mancanti sui relativi contenuti durante o al di fuori dell'orario delle attività formative. Se un allievo vi si sottrae fino alla chiusura dell'anno formativo non viene valutato nella relativa materia o modulo o area di competenza, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'art. 3.».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, recante «regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale».*

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«1. Un allievo viene promosso se è valutato positivamente in tutte le materie, moduli formativi e aree di competenza ove esistano.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 febbraio 2005

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 7*

05R0393

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 gennaio 2005, n. 012/Pres.

**Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 16 della legge regionale n. 54/1983 - Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1994, n. 49, e dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, e dall'art. 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, così come introdotto dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0367/Pers. del 13 settembre 1988 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'art. 16 della legge regionale n. 54/1983»;

Vista la delibera della giunta regionale n. 2543 del 18 luglio 2002 concernente l'adozione formale del documento aggiornato «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi»;

Ritenuto opportuno approvare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche normative introdotte con l'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

Data informativa alle organizzazioni sindacali con nota della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi datata 2 dicembre 2004, n. 41657/Pers./ 8/PQ;

Visto il verbale dell'esame congiunto esperito il 20 dicembre 2004;

Vista la nota della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi - inviata in data 21 dicembre 2004 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della segreteria generale della presidenza della giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di adozione del succitato regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 3620;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 gennaio 2005

ILLY

## Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita

Art. 1.

### *Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.

Art. 2.

### *Ambito di applicazione*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere le anticipazioni di cui all'art. 1 ai dipendenti regionali in attività di servizio che abbiano maturato, alla data della domanda, otto anni di servizio utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.

2. Nel servizio utile vengono considerati i periodi ricongiunti o interamente riscattati alla data della domanda.

Art. 3.

### *Percentuale concedibile*

1. L'anticipazione concedibile non può essere superiore al settanta per cento dell'ammontare del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, ed è soggetta alle ritenute di legge.

Art. 4.

### *Fattispecie*

1. L'anticipazione può essere concessa per le seguenti finalità:

- a) spese per terapie e interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
- b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi, adibita a stabile dimora secondo quanto previsto dall'art. 6;
- c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o di figli conviventi, di quella in locazione o comodato, adibita a stabile dimora della famiglia;
- d) spese di arredamento dell'abitazione nonché spese per contratti di locazione e trasloco;
- e) matrimonio;
- f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
- g) estinzione di mutui fondiari o edilizi stipulati per l'acquisizione o la ristrutturazione dell'alloggio adibito a stabile dimora;
- h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e riconquazioni ai fini previdenziali;
- i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
- j) pagamento di imposte di successione.

Art. 5.

### *Terapie, interventi di carattere sanitario*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), unitamente alla domanda da presentare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il dipendente produce:

- a) documentazione medico sanitaria relativa all'intervento o alla terapia da praticare;
- b) attestazione da parte della struttura sanitaria pubblica in ordine alla straordinarietà o particolarità dell'intervento o terapia;
- c) preventivo delle spese del medico o della clinica, integrato da un preventivo delle spese complementari essenziali o, qualora la domanda sia presentata ad intervento iniziato o concluso, le relative fatture originali debitamente quietanzate;
- d) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- e) copia integrale, debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, più semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale.

3. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali o ricevute fiscali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di riscossione dell'anticipazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno.

4. Se l'anticipazione è richiesta per spese conseguenti a patologie particolarmente gravi, è richiesto il parere favorevole del comitato di gestione del fondo sociale.

5. Nel caso di cui al comma precedente il dipendente produce:

- a) documentazione medico sanitaria relativa alla patologia;
- b) attestazione da parte del medico di base in ordine alla gravità della patologia medesima;
- c) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale;
- d) copia integrale debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, più semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

6. Il beneficiario non è tenuto a presentare alcuna giustificazione di spesa.

Art. 6.

### *Acquisizione casa di abitazione*

1. Le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) comprendono:

- a) acquisto di un alloggio;
- b) costruzione di una casa;
- c) acquisto di un alloggio in cooperativa;
- d) riscatto di un alloggio di edilizia agevolata.

2. L'anticipazione per le suddette finalità riguarda l'unica adeguata abitazione da acquistare in esclusiva proprietà del dipendente o dei figli conviventi, o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi.

3. Alla data di presentazione della domanda, il richiedente, i figli conviventi o il coniuge non devono risultare titolari esclusivi di un diritto di proprietà su altro adeguato alloggio, mentre possono risultare titolari di un diritto di nuda proprietà su altro adeguato alloggio.

4. Se l'anticipazione è richiesta per l'acquisizione di un alloggio a favore di un figlio convivente, il richiedente o altro componente il nucleo familiare può risultare già proprietario di altro adeguato alloggio, purché adibito ad abitazione del nucleo familiare, nonché proprietario di un ulteriore alloggio purché inadeguato alle esigenze del figlio.

5. Qualora il dipendente che richiede l'anticipazione per l'acquisizione della prima casa conviva con la famiglia di origine, la documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), è riferita al solo richiedente.

6. Nel caso che l'anticipazione per le suddette finalità sia richiesta dal dipendente in comproprietà con il futuro coniuge, dal dipendente in comproprietà con la persona convivente di fatto, per il figlio del dipendente in comproprietà con il futuro coniuge o per il figlio del dipendente in comproprietà con la persona convivente di fatto, va presentato, successivamente alla liquidazione ed a seconda dei casi, il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia comprovante, la convivenza.

7. Per le fattispecie di cui al sesto comma, il beneficiario deve produrre la documentazione di cui all'art. 7.

8. Per abitazione adeguata si richiamano i parametri previsti dalla disciplina regionale in vigore in materia di edilizia residenziale pubblica.

#### Art. 7.

##### *Documenti inerenti l'acquisizione*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dall'acquisizione, il richiedente produce:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.

Nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 4, la dichiarazione sostitutiva di cui sopra dovrà attestare la sussistenza o meno delle situazioni in detto comma ipotizzate;

b) stato di famiglia ovvero l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale;

c) copia integrale debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, più semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. Il richiedente inoltre allega:

a) nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera a):

1) copia autentica conforme all'originale del contratto preliminare di compravendita, cui dovrà seguire copia autentica conforme all'originale di quello definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente ovvero una dichiarazione d'intenzioni del dipendente di voler acquistare un alloggio, con l'indicazione degli estremi tavolari o catastali e relativo costo, cui dovrà seguire, prima dell'erogazione dell'anticipazione, copia autentica conforme all'originale del contratto preliminare di compravendita ovvero copia autentica conforme all'originale di quello definitivo rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente, che comunque dovrà essere prodotto;

2) planimetria dell'alloggio debitamente quotata;

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio da acquistare;

b) nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera b):

1) titolo di proprietà del terreno;

2) il progetto comprendente planimetria quotata, relazione tecnico illustrativa, preventivo particolareggiato di spesa;

3) concessione edilizia;

4) attestazione d'inizio dei lavori;

5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio in costruzione;

c) nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera c):

1) copia conforme all'originale dell'estratto del libro verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa di assegnazione dell'alloggio;

2) dichiarazione del presidente della cooperativa attestante il costo dell'alloggio;

3) copia del certificato di iscrizione della cooperativa al registro regionale delle cooperative;

4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio in cooperativa;

d) nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera d):

1) deliberazione dell'ente proprietario o gestore dell'alloggio che ammette il richiedente al riscatto determinandone il prezzo da corrispondere in unica soluzione;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio di edilizia agevolata.

3. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute nei casi disciplinati dal comma 2, lettere a), b), c) e d), presenta i rispettivi titoli originali entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno.

4. Per quanto concerne le opere fatte in economia è sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.

5. Se la domanda, per le fattispecie di cui al comma 2, lettere a), c), d), è presentata ad acquisizione avvenuta il richiedente è tenuto a produrre, unitamente alla domanda, anche la copia conforme all'originale del contratto definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente.

6. Se la domanda per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b) è presentata a costruzione iniziata o ultimata, il richiedente è tenuto a produrre, unitamente alla domanda, anche le relative fatture originali debitamente quietanzate.

#### Art. 8.

##### *Ristrutturazione dell'abitazione*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dalla ristrutturazione, il richiedente produce:

a) documento comprovante la proprietà dell'alloggio ovvero contratto di locazione o di comodato;

b) il progetto dei lavori comprensivo del preventivo particolareggiato di spesa o del rendiconto delle spese effettivamente sostenute, ovvero relazione tecnico illustrativa dei lavori comprensiva del preventivo particolareggiato di spesa o del rendiconto delle spese effettivamente sostenute;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti:

1) tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;

2) la stabile dimora nell'alloggio oggetto di ristrutturazione;

d) la documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed e) tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 6, quinto, sesto e settimo comma.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, per un ulteriore anno.

3. Per quanto concerne le opere fatte in economia è sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. Qualora per il miglioramento funzionale riguardante la casa di proprietà venga richiesta l'anticipazione per l'acquisto di un box, garage o posto macchina, è necessaria l'intervallazione di questo quale pertinenza dell'alloggio principale.

## Art. 9.

*Arredamento dell'abitazione, contratto di locazione e trasloco*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'intervento, il richiedente produce:

*a*) preventivo analitico di spesa o rendiconto delle spese effettivamente sostenute, o documentazione comprovante le situazioni ivi ipotizzate;

*b*) documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere *d*) ed *e*);

*c*) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio per il quale sono state sostenute le spese di arredamento, di locazione e trasloco.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di sei mesi dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.

## Art. 10.

*Matrimonio*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dalla celebrazione del matrimonio, il richiedente produce:

*a*) certificato di matrimonio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

*b*) documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. Se la domanda di anticipazione è presentata, corredata dal certificato di avvenute pubblicazioni ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prima della celebrazione del matrimonio, la liquidazione è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio, entro il termine di sei mesi dalla celebrazione del medesimo.

## Art. 11.

*Nascita, riconoscimento di figli, adozione*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il richiedente produce:

*a*) estratto dell'atto di nascita ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con l'indicazione della maternità e paternità o provvedimento dal quale risulti la sopravvenienza di figli o l'adozione;

*b*) documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. Se la domanda di anticipazione è presentata, corredata dal certificato di gravidanza, prima della nascita, la liquidazione è subordinata alla presentazione dell'estratto dell'atto di nascita entro il termine di sei mesi dalla nascita stessa.

## Art. 12.

*Estinzione mutui fondiari o edilizi*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dall'estinzione dei mutui fondiari o edilizi, il richiedente produce:

*a*) copia del contratto di mutuo fondiario o edilizio;

*b*) documentazione concernente l'avvenuta erogazione del mutuo;

*c*) dichiarazione dell'istituto o dell'ente attestante l'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda;

*d*) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora del nucleo familiare nell'alloggio per il cui acquisto o ristrutturazione è stato contratto il mutuo. Nel caso di ristrutturazione, la dichiarazione di cui sopra può essere resa all'ultimazione dei lavori;

*e*) documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta l'attestazione originale comprovante il versamento del mutuo, entro il termine di sei mesi dalla data di corresponsione dell'anticipazione.

## Art. 13.

*Oneri previdenziali*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *h*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal versamento degli oneri previdenziali, il richiedente produce:

*a*) provvedimento dell'ente previdenziale con il quale il dipendente viene ammesso a riscatto o ricongiunzione, contenente l'importo da versare in unica soluzione e riferito alla data della domanda;

*b*) documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta fotocopia della ricevuta di pagamento in conto corrente postale attestante l'avvenuto versamento entro il termine di sei mesi dalla liquidazione.

## Art. 14.

*Risarcimento danni*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *i*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il richiedente produce:

*a*) documentazione in copia autentica conforme all'originale comprovante il titolo giudiziale o ad esso assimilabile e l'ammontare dell'obbligazione al risarcimento ovvero alla rifusione delle spese riferita alla domanda;

*b*) documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. Il beneficiario produce l'attestazione comprovante il pagamento effettuato entro il termine di sei mesi dalla liquidazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.

## Art. 15.

*Imposta di successione*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *l*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal pagamento dell'imposta di successione, il richiedente produce:

*a*) provvedimento dell'ufficio competente all'accertamento dell'imposta attestante l'ammontare di quest'ultima ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della denuncia di successione e l'importo presunto dell'imposta;

*b*) documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. La liquidazione è subordinata alla presentazione del provvedimento dell'ufficio competente che accerta l'imposta dovuta.

3. Entro il termine di sei mesi dalla liquidazione il beneficiario è tenuto a presentare l'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta.

## Art. 16.

*Termine finale*

1. Le domande, redatte secondo l'apposito modello e corredate di tutta la documentazione richiesta, vanno fatte pervenire, entro il 31 gennaio o il 31 luglio di ogni anno, alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

## Art. 17.

*Contingenti semestrali*

1. Le richieste presentate ai sensi del precedente articolo sono soddisfatte annualmente nel limite del dieci per cento degli aventi titolo e comunque entro il limite massimo del quattro per cento del numero totale dei dipendenti previsti in organico alla data del 1° gennaio dell'anno in riferimento.

2. Il numero delle anticipazioni concedibili nei limiti di cui sopra è ripartito in parti uguali in due contingenti semestrali nei quali saranno prese in esame le domande pervenute o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le date di cui all'art. 16.

3. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti nei casi di accertata urgenza ed in relazione a situazioni di eccezionale gravità, possono essere concesse anticipazioni, nel limite del dieci per cento del totale di quelle annualmente concedibili, in base a domande presentate successivamente alle date di scadenza di cui all'art. 16.

4. Il numero delle anticipazioni concedibili e non concesse in un contingente è portato in aumento al contingente successivo.

5. Il numero delle anticipazioni concesse ai sensi del terzo comma del presente articolo è portato in diminuzione al contingente del semestre in riferimento.

#### Art. 18.

##### *Recupero dell'anticipazione*

1. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a fine rapporto, dall'indennità di buonuscita spettante.

#### Art. 19.

##### *Formazione graduatoria*

1. Delle domande presentate entro i termini previsti, si forma una graduatoria nella quale è attribuito ai richiedenti il punteggio previsto per le varie fattispecie secondo le seguenti modalità ed in considerazione del reddito pro capite

2. Il reddito pro capite del richiedente è determinato considerando il reddito complessivo del nucleo familiare al netto dei contributi previdenziali, rapportato al numero dei componenti, previo abbattimento di una quota per spese generali di € 5.000,00 per nucleo familiare.

3. Ai fini della formazione della graduatoria si attribuiscono i seguenti punteggi:

a) per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) fino a 18 punti così graduati:

- 1) per i redditi pro capite fino a € 6.500,00: punti 18;
- 2) per i redditi pro capite da € 6.500,01 a € 13.000,00: punti 16;
- 3) per i redditi pro capite da € 13.000,01 a € 19.500,00: punti 14;
- 4) per i redditi pro capite da € 19.500,01 a € 26.000,00: punti 12;
- 5) per i redditi pro capite da € 26.000,01 a € 32.500,00: punti 10;
- 6) per i redditi pro capite da € 32.500,01 a € 39.000,00: punti 8;
- 7) per i redditi pro capite oltre € 39.000,01: punti 6;

b) per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera b):

- 1) fino a punti 16 così graduati:
  - 1.1) per i redditi pro capite fino a € 6.500,00: punti 16;
  - 1.2) per i redditi pro capite da € 6.500,01 a € 13.000,00: punti 14;
  - 1.3) per i redditi pro capite da € 13.000,01 a € 19.500,00: punti 12;
  - 1.4) per i redditi pro capite da € 19.500,01 a € 26.000,00: punti 10;
  - 1.5) per i redditi pro capite da € 26.000,01 a € 32.500,00: punti 8;
  - 1.6) per i redditi pro capite da € 32.500,01 a € 39.000,00: punti 6;
  - 1.7) per i redditi pro capite oltre € 39.000,01: punti 4;

2) in base alla gravità della situazione abitativa del richiedente nonché in relazione a procedure di sfratto esecutivo non dovuto a morosità; alla mancanza di sufficienti condizioni igienico-sanitarie attestata dall'ufficiale sanitario territorialmente competente e all'indice di affollamento dell'alloggio occupato (dato dal numero dei componenti il nucleo familiare diviso per il numero dei vani utili) che deve essere superiore a 1: ulteriori punti fissi 3;

c) per le finalità di cui all'art. 4, lettere c), d), e), f) e g) fino a 6 punti così graduati:

- 1) per i redditi pro capite fino a € 6.500,00: punti 6;
- 2) per i redditi pro capite da € 6.500,01 a € 13.000,00: punti 5,5;
- 3) per i redditi pro capite da € 13.000,01 a € 19.500,00: punti 5;
- 4) per i redditi pro capite da € 19.500,01 a € 26.000,00: punti 4,5;
- 5) per i redditi pro capite da € 26.000,01 a € 32.500,00: punti 4;
- 6) per i redditi pro capite da € 32.500,01 a € 39.000,00: punti 3,5;
- 7) per i redditi pro capite oltre € 39.000,01: punti 3;

d) per le finalità di cui all'art. 4, lettere h), i) ed l), fino a punti 4 così graduati:

- 1) per i redditi pro capite fino a € 6.500,00: punti 4;
- 2) per i redditi pro capite da € 6.500,01 a € 13.000,00: punti 3,5;
- 3) per i redditi pro capite da € 13.000,01 a € 19.500,00: punti 3;
- 4) per i redditi pro capite da € 19.500,01 a € 26.000,00: punti 2,5;
- 5) per i redditi pro capite da € 26.000,01 a € 32.500,00: punti 2;
- 6) per i redditi pro capite da € 32.500,01 a € 39.000,00: punti 1,5;
- 7) per i redditi pro capite oltre € 39.000,01: punti 1;

e) per altre particolari e documentate situazioni di bisogno relative agli interventi per le finalità di cui all'art. 4: sino a punti 4.

4. A parità di punteggio si tiene conto dell'anzianità di effettivo servizio presso la Regione, ovvero, a parità di questa, della maggiore anzianità d'età.

5. Se una domanda di anticipazione è presentata contemporaneamente per più finalità, ai fini dell'inserimento in graduatoria è considerata la finalità che dà il punteggio più alto.

#### Art. 20.

##### *Ripresentazione domande non soddisfatte*

1. Le domande che, unicamente per l'applicazione dei limiti dei contingenti semestrali di cui all'art. 17, commi 1 e 2, non sono soddisfatte, possono essere ripresentate, se nel frattempo non accolte, sino alla data di scadenza del quarto semestre successivo a quello di prima presentazione, con l'aggiornamento della sola documentazione riguardante situazioni che hanno subito modifiche, ferma restando l'acquisizione del diritto ai requisiti accertati alla data della prima domanda.

#### Art. 21.

##### *Elenco beneficiari*

1. L'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del servizio gestione previdenziale e di quiescenza del personale della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

2. Se, in fase di formazione della graduatoria di cui all'art. 19, ricorrono le particolari situazioni di cui al medesimo art. 19, comma 3, lettera b), punto 2) e lettera e) la direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi acquisisce, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il parere del comitato di gestione del fondo sociale di cui all'art. 155, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

#### Art. 22.

##### *Onere probatorio*

1. I beneficiari delle anticipazioni, ad eccezione di coloro che hanno richiesto l'anticipazione per le finalità di cui alle lettere e) e f) dell'art. 4, sono tenuti a produrre la documentazione delle spese effettivamente sostenute entro i termini prestabiliti ed a restituire le somme non utilizzate entro i termini stessi maggiorate degli interessi legali, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente.

#### Art. 23.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento di cui all'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, adottato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0367/Pers. del 13 settembre 1988.

#### Art. 24.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 gennaio 2005, n. 013/Pres.

**Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Modifiche al regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative della direzione centrale risorse economiche e finanziarie. Approvazione di modifiche.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il comma 52 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, come da ultimo modificato dal comma 26 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2004, che autorizza le direzioni centrali a sostenere, per le proprie esigenze operative correnti, spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza;

Visto il decreto n. 0111/Pres. di data 5 aprile 2004, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 18 del 5 maggio 2004, con il quale il Presidente della Regione ha approvato il suddetto regolamento;

Attesa la necessità di apportare le seguenti modifiche al citato regolamento, per i motivi qui di seguito indicati:

modifica del comma 2 dell'art. 1, concernente l'elencazione delle spese dirette da sostenersi da parte della direzione centrale risorse economiche e finanziarie, con l'individuazione delle minute spese di rappresentanza, a seguito dell'introduzione di tale possibilità da parte del comma 26 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2004;

sostituzione del comma 1 dell'art. 2, concernente l'importo massimo di ogni singola spesa, con la previsione di un importo pari ad € 20.000,00, in luogo del vigente importo di € 15.000,00, non adeguato alle esigenze della direzione;

Ritenuto di provvedere all'assunzione di una nuova disciplina delle spese in oggetto e alla conseguente modificazione e abrogazione, rispettivamente degli articoli 1 e 2 del succitato regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. del 5 aprile 2004;

Preso atto che le suddette modificazioni entreranno in vigore, così come previsto dallo stesso art. 3 del regolamento medesimo, il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Visti la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 28 di data 14 gennaio 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione centrale risorse economiche e finanziarie», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 20 gennaio 2005

ILLY

**Modifiche al regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione centrale risorse economiche e finanziarie, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres/2004.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1, concernente «Spesa della direzione centrale risorse economiche e finanziarie» del decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres/2004.*

1. Dopo la lettera *d*) del comma 2, dell'art. 1, del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. del 5 aprile 2004, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*. spese, da sostenere secondo i prezzi medi di mercato, per la somministrazione di prodotti da bar, di colazioni e rinfreschi di lavoro, secondo le usanze di ospitalità.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2, concernente «Limiti d'importo» del decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres/2004*

1. Il comma 1, dell'art. 2 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. del 5 aprile 2004, è così sostituito:

«L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi non può superare € 20.000,00, al netto di ogni onere fiscale.»

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0327

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

**Istituzione del parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 22 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA  
DEL GESSO ROMAGNOLA

Art. 1.

*Istituzione del Parco regionale, finalità e obiettivi gestionali*

1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo terme, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese ed è individuato dalla carta in scala 1:25.000 allegata alla presente legge. Alla zonizzazione e perimetrazione definitiva si procederà in sede di approvazione del Piano territoriale del Parco.

## 2. Le finalità istitutive del Parco sono:

a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive comunitarie 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e ai fenomeni carsici, alle grotte e ai sistemi di cavità sotterranee della Vena del Gesso Romagnola;

b) la tutela, il risanamento, il restauro, la valorizzazione delle preesistenze edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e degli assetti storici del paesaggio;

c) il recupero di aree degradate nonché la ricostituzione e la difesa degli equilibri ecologici;

d) la promozione e la realizzazione di programmi di studio, di ricerca e di educazione ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici;

e) l'incentivazione di attività culturali e del tempo libero collegate alla fruizione ambientale;

f) la promozione della agricoltura biologica, di quella legata a modalità colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni agroalimentari tipiche dell'area;

g) la qualificazione e la promozione delle attività economiche compatibili con le finalità istitutive del Parco e dell'occupazione locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile;

h) la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle identità locali più significative.

## 3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

a) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo status di conservazione delle specie animali e vegetali;

b) la gestione e la tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione situati all'interno del perimetro del Parco;

c) la gestione dei siti della rete natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco;

d) il censimento delle popolazioni faunistiche e, se necessario, il loro controllo al fine di assicurare la funzionalità ecologica del territorio;

e) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;

f) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile;

g) il monitoraggio, la prevenzione ed il risarcimento dei danni prodotti alle colture agricole ed agli allevamenti da parte della fauna selvatica;

h) il coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel territorio dell'area protetta e delle loro organizzazioni professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto dell'ente di gestione.

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere integrati con il primo Programma regionale per le aree protette e i siti della Rete natura 2000 previsto all'art. 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

## Art. 2.

*Strumenti di pianificazione*

1. Il Piano territoriale del Parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26, 28, 30 e 31 della legge regionale n. 6 del 2005.

## Art. 3.

*Strumenti di attuazione*

1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi degli articoli 27, 32 e 34 della legge regionale n. 6 del 2005:

- a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
- b) il regolamento del parco;
- c) il programma triennale di tutela e valorizzazione.

## Art. 4.

*Ente di gestione*

1. L'ente di gestione del parco è un consorzio obbligatorio costituito tra le province di Ravenna e Bologna, i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e le comunità montane dell'Appennino Faentino e Valle del Santerno. Al consorzio possono aderire eventuali altri comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005.

2. La giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla provincia di Ravenna, d'intesa con la provincia di Bologna e con gli altri enti di cui al comma 1. La proposta è formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività dell'ente di gestione si applicano le norme degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale n. 6 del 2005.

## Art. 5.

*Zonizzazione*

1. L'area del parco, individuata nella carta in scala 1:25.000 allegata alla presente legge, viene suddivisa in quattro zone:

a) zona A, di protezione integrale: rupe della riva di San Biagio; risorgente del rio Basino; rupi di monte Mauro; risorgente del rio Cavinale. Rappresentano le aree superficiali del Parco che possiedono il maggior grado di naturalità ed equilibrio, grazie anche alla presenza di siti difficilmente accessibili; ospitano alcune delle specie di prioritaria importanza conservazionistica locale (*Cheilanthes persica*, *Staphylea pinnata*, *Galanthus nivalis*, *Monticola solitarius*) e comunitaria (*Bubo bubo*) e alcuni habitat di importanza comunitaria (formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion* albi, pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, foreste di *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*);

b) zona B, di protezione generale: rupi ed emergenze gessose; aree a vegetazione naturale (aree boscate, arbustate o a gariga); ingressi delle grotte e doline. Rappresentano aree superficiali ad elevata naturalità, ma non sempre in equilibrio, e gli accessi ai sistemi sotterranei della Vena del Gesso Romagnola; ospitano molte delle specie di prioritaria importanza locale (*Phyllitis scolopendrium*, *Helianthemum jonium*, *Speleomantes italicus*, *Bombina pachypus*, *Nyctalus noctula*, *Plecotus austriacus*, *Hystrix cristata*) e comunitaria (*Callimorpha quadripunctaria*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Ceramix cerdo*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lullula arborea*, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus euryale*, *Myotis blythi*, *Miniopterus schreibersi* *Myotis myotis*) ed alcuni habitat di importanza comunitaria (oltre a quelli già citati per la zona A, formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei, formazioni erbose secche seminaturali e *facies* coperte da cespugli su substrato calcareo *Festuco Brometalia*, con stupenda fioritura di orchidee, praterie con *Molinia* su terreni calcarei torbosi o argillosolimosi *Molinion caeruleae*, grotte non ancora sfruttate a livello turistico, foreste di *Castanea sativa*);

c) zona C, di protezione e valorizzazione agroambientale: zone prevalentemente calanchive e zone ad uso agricolo. Rappresentano zone immediatamente circostanti l'emergenza gessosa, caratterizzate da agricoltura tradizionale, con colture largamente inframmezzate da residui habitat naturali, quali siepi, macchie boscate, praterie secondarie e rupi gessose, in territori che hanno subito la secolare attività dell'uomo; ospitano alcune delle specie di prioritaria importanza locale (*Rhamnus alaternus*, *Typha minima*, *Lanius senator*) e comunitaria (*Triturus carnifex*, *Circus pygargus*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*), oltre ad alcuni degli habitat di importanza comunitaria precedentemente citati (formazioni erbose

secche seminaturali e *facies* coperte da cespugli su substrato calcareo *Festuco Brometalia* con stupenda fioritura di orchidee, praterie con *Molinia* su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi *Molinion caeruleae*);

d) zona area contigua, di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile caratterizzato dalle seguenti tipologie ambientali:

1) agricola: zone distanti dall'emergenza gessosa, caratterizzate da un'agricoltura maggiormente specializzata, con dominanza delle colture legnose e minore diffusione degli habitat naturali residui;

2) fluviale: tratti di corsi d'acqua appenninici principali che attraversano in direzione sud-nord la Vena del Gesso Romagnola, caratterizzandone il paesaggio con ampie fratture; ospitano alcune delle specie di prioritaria importanza locale (*Padogobius martensi*) e comunitaria (*Chondrostoma genei*, *Leuciscus souffia*, *Rutilus rubilio*, *Barbus plebejus*, *Barbus meridionalis*, *Cobitis taenia*, *Alcedo atthis*), oltre ad un habitat di importanza comunitaria (Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*: *Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

3) urbana: principali centri storici sorti sull'emergenza gessosa o nelle sue vicinanze, ma ad essa strettamente connessi.

#### Art. 6.

##### Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano territoriale del parco, fermi restando eventuali vincoli vigenti maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal presente articolo.

2. Nella zona *A* l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli assetti idraulici, geomorfologici, vegetazionali, faunistici è vietato, compresa l'attività venatoria. L'accesso è consentito esclusivamente per scopi scientifici ed educativi con l'ausilio di guide abilitate ed autorizzate dall'ente di gestione. L'accesso agli ambienti carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici affiliati alla federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 15 aprile 1988, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 «intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico»), o ad altri gruppi speleologici specificamente autorizzati dall'ente di gestione.

3. Nella zona *B* suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attività:

- a) la costruzione di nuove opere edilizie;
- b) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio ed al mantenimento degli assetti culturali esistenti;
- c) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
- d) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
- e) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
- f) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
- g) la ceduzione dei castagneti da frutto e il taglio per utilizzazione dei cedui invecchiati;
- h) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
- i) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
- j) l'apertura di nuove cave o discariche;
- k) accendere fuochi all'aperto;
- l) il campeggio libero;
- m) l'attività venatoria.

4. Nella zona *B* sono ammesse le seguenti attività:

a) sugli edifici esistenti, interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo senza modifiche di destinazione d'uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzati alle attività istituzionali del Parco o a servizio delle attività agricole esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun comune;

b) il taglio selettivo del bosco ceduo finalizzato alla conversione all'alto fusto;

c) gli interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;

d) l'apertura di piste ad uso forestale;

e) la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

5. Nella zona *C* di protezione ambientale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e sono vietate le seguenti attività:

- a) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
- b) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
- c) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
- d) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
- e) la ceduzione dei castagneti da frutto;
- f) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
- g) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
- h) l'apertura di nuove cave o discariche;
- i) l'attività venatoria.

6. Nella zona *C* sono ammesse le seguenti attività:

a) interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione degli edifici esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun comune;

b) nuove edificazioni unicamente se finalizzate all'esercizio delle attività agricole, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno tramite un piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme vigenti negli strumenti urbanistici di ciascun comune, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei crinali, dei versanti, dei sistemi carsici e solo nello stretto rispetto delle valenze ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendo le nuove costruzioni nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie proprie del luogo;

c) l'apertura di piste ad uso privato finalizzate alle attività culturali;

d) l'utilizzo dei boschi cedui e la coltivazione dei castagneti da frutto nelle forme e con i limiti previsti dalle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, approvate con deliberazione della giunta regionale del 31 gennaio 1995, n. 182; in particolare, sono favoriti gli interventi di conversione all'alto fusto dei cedui (mediante invecchiamento del soprassuolo nei cedui a regime o evoluzione naturale controllata nelle formazioni termoxerofile); l'eventuale utilizzazione dei cedui invecchiati potrà essere autorizzata previa nulla osta dell'ente di gestione;

e) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;

f) interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;

g) l'attività ittica, secondo le norme previste dai piani ittici provinciali;

h) la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

7. Nell'area contigua si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti fatta eccezione per le seguenti attività che sono vietate:

- a) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
- b) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
- c) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
- d) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
- e) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli nelle sole aree calanchive.

8. Nelle zone *B* e *C* del Parco e nell'area contigua sono consentiti la ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12 del 1988; l'accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L'accesso ad altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

9. Nelle aree esondabili, ricomprese nel Parco e nella area contigua e, comunque, per una fascia di dieci metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, sono vietati l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici; sono consentiti interventi finalizzati all'uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo.

10. La continuità idrica del corso d'acqua e la morfologia dell'alveo fluviale, nel rispetto delle esigenze di tutela idraulica, sono tutelate, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati.

11. Per il periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'attività venatoria, viene regolata secondo le modalità previste dai Piani faunistico-venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.

#### Art. 7.

##### *Sorveglianza territoriale e sanzioni*

1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.

#### Art. 8.

##### *Norme transitorie e finali*

1. L'Ente di gestione del parco vigila sulla tutela degli elementi naturali di cui all'art. 5. A tal fine, fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, i progetti relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia per le diverse zone, vengono trasmessi al Parco da parte degli enti competenti per l'autorizzazione. Il Parco esprime un nulla-osta motivato entro il termine di sessanta giorni oltre il quale il nulla-osta deve intendersi rilasciato positivamente. Fino a quando l'Ente di gestione non si sarà dotato di idonee strutture tecniche, per l'espressione dei nulla-osta di propria competenza potrà avvalersi del personale tecnico degli enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

2. L'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio previste all'art. 17, comma 2, lettera *e*) della legge regionale n. 6 del 2005 è demandata al primo programma regionale per le aree protette e i siti della Rete natura 2000 di cui all'art. 64 della legge sopra citata. Con lo stesso Programma, fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1, possono essere modificate la perimetrazione e la zonizzazione del Parco.

3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui all'art. 1, comma 4, la giunta regionale convoca una conferenza a cui sono chiamati a partecipare le province, i comuni, le comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale del 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) territorialmente interessate nonché le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale.

4. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la regolamentazione predisposta dagli enti delegati.

5. L'Ente di gestione, d'intesa con le province territorialmente interessate, attua un costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone *B* e *C* del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente, con la collaborazione degli ambiti territoriali di caccia e sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna.

6. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale n. 6 del 2005.

## TITOLO II

### MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 6 (DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000).

#### Art. 9.

##### *Modificazioni all'art. 11 della legge regionale n. 6 del 2005*

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 6 del 2005 dopo le parole: «Rete natura 2000,» le parole: «deve essere favorita l'introduzione di specie autoctone» sono sostituite dalle parole: «è vietata l'introduzione di specie alloctone.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 febbraio 2005

ERRANI

05R0250

### LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11.

#### **Istituzione della figura di operatore professionale naturopata del benessere.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 36 del 22 febbraio 2005)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la figura dell'operatore professionale naturopata del benessere (di seguito indicato come «naturopata») al fine di garantire all'operatore una qualifica per le prestazioni o servizi che ne derivano ed al cittadino la garanzia di una qualificata professionalità dell'operatore stesso.

#### Art. 2.

##### *Definizione e principi*

1. Per naturopatia si intende l'insieme di metodi naturali per garantire e migliorare la qualità della vita.

2. Il naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita.

3. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:

a) educativo: educare le persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;

b) preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la causa sempre più frequente di un peggioramento della qualità della vita ed insegnare ai clienti stili di vita e metodiche per il recupero ed il mantenimento di condizioni di benessere;

c) assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali squilibri psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi e proporre metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del benessere secondo una visione olistica della persona.

#### Art. 3.

##### *Profilo professionale e competenze*

1. Il naturopata è in possesso di un diploma conseguito, presso un istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un percorso formativo triennale di 1200 ore, di cui 200 di pratica, dopo il superamento di verifiche annuali e di un esame finale con discussione di una tesi e conseguente valutazione di merito.

2. Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della salute dell'individuo attraverso:

a) l'osservazione della costituzione del terreno per una valutazione olistica del cliente;

b) l'educazione-informazione sull'alimentazione naturale, sull'igiene, sull'attività fisica e sugli stili di vita;

c) l'educazione all'abitare secondo principi di architettura organica ed ecologica;

d) l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la respirazione;

e) l'utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di integratori alimentari, di olii essenziali per uso esterno e di floriterapia;

f) lo stimolo delle potenzialità di autoguarigione dell'organismo;

g) lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie dinamiche relazionali e conflittuali.

3. Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o diete.

4. Il naturopata opera di norma in centri di benessere, palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione ed in ambiti, anche propri, in coerenza con le competenze di cui al presente articolo.

#### Art. 4.

##### *Iter formativo*

1. Il titolo viene rilasciato da enti di formazione pubblici, regionali, privati accreditati, od in associazione fra loro, al termine di un iter formativo, di almeno 1200 ore di cui circa 200 ore di pratica in strutture che operino nell'ambito della medicina convenzionale e non, della durata di tre anni.

2. L'individuazione dei requisiti di accesso ai percorsi per naturopata e l'eventuale riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata dei percorsi si effettua in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e successivi provvedimenti di attuazione in merito a figure professionali, qualifica e standard formativi.

3. Il percorso formativo si articola in un corso base propedeutico di 400 ore e approfondimenti specialistici in indirizzi individuati con delibera della giunta regionale su proposta del comitato di cui all'art. 5.

#### Art. 5.

##### *Istituzione del comitato regionale per la naturopatia*

1. È istituito il comitato regionale per la naturopatia (di seguito «comitato») con finalità di consulenza per la giunta regionale sull'attuazione della presente legge.

2. Il comitato è composto da:

a) un rappresentante dell'assessorato con competenza alla formazione;

b) un rappresentante dell'assessorato competente alla sanità;

c) un rappresentante dell'associazione dei consumatori;

d) un esperto, nominato dalla Regione, per ognuno degli indirizzi indicati al comma 3 dell'art. 4.

3. Il comitato ha i seguenti compiti:

a) valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti da inserire nell'iter formativo;

b) stabilire i criteri per l'accreditamento delle scuole che vogliono essere riconosciute dalla Regione;

c) stabilire i criteri per il riconoscimento dei naturopati che abbiano conseguito il diploma in altre Regioni o Paesi, ed il riconoscimento degli operatori che siano in possesso di adeguate esperienze per svolgere le pratiche di cui all'art. 3;

d) valutare la struttura organizzativa, finanziaria e l'iter formativo delle scuole che chiedono l'accreditamento;

e) attuare un costante monitoraggio sulle associazioni o istituti accreditati alla formazione, affinché vengano rispettate le indicazioni specifiche;

f) istituire il registro regionale degli istituti di formazione;

g) istituire il registro, suddiviso in elenchi di specializzazione, degli operatori professionali naturopati del benessere.

4. Il comitato formula le proprie proposte agli organi competenti della Regione per le conseguenti determinazioni.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con legge di approvazione del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 febbraio 2005

ERRANI

05R0244

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12.

**Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 37 del 22 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità e oggetto*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei valori del volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001, a conclusione dell'anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.

#### Art. 2.

##### *Registri delle organizzazioni di volontariato*

1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali.

2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva di giunta, sentita la competente commissione consiliare.

3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

#### Art. 3.

##### *Requisiti per l'iscrizione*

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali di cui all'art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede operanti nel territorio regionale.

2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo»). Tale incompatibilità deve essere superata entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

#### Art. 4.

##### *Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione*

1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* regionale.

2. Relativamente ai registri provinciali, le province con propri atti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* regionale.

3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.

4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale e provinciali è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.

#### Art. 5.

##### *Attività di controllo*

1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Regione, previo parere della competente commissione consiliare, e le province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Le province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere della competente commissione consiliare, dalla giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* regionale.

#### Art. 6.

##### *Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati*

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e nei registri provinciali hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura ed il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:

a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;

b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;

c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.

#### Art. 7.

##### *Diritto di partecipazione e di informazione*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali:

a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;

b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;

c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.

#### Art. 8.

##### *Formazione, aggiornamento e qualificazione*

1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'art. 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 33 della legge medesima.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione dei volontari aderenti.

## Art. 9.

*Contributi*

1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.

2. La giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.

## Art. 10.

*Spazi ed attrezzature*

1. Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

## Art. 11.

*Disposizioni in materia di edilizia*

1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel patrimonio edilizio esistente destinato ad attività pubbliche e di interesse generale.

2. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni dell'art. 15, commi 1 e 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 31 del 2002.

## Art. 12.

*Servizi informativi*

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i centri di servizio di cui all'art. 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.

## Art. 13.

*Rapporti convenzionali*

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte ai registri ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'art. 4 della legge n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

## Art. 14.

*Criteri di priorità per le convenzioni*

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici non compresi nell'art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:

a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;

b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;

c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;

d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;

e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;

f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.

2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli enti di cui all'art. 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

## Art. 15.

*Principio di sussidiarietà*

1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 9 dello statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'art. 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte.

## Art. 16.

*Centri di servizio per il volontariato*

1. I centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati «centri di servizio») sono istituiti dal comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato «comitato di gestione») e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 266 del 1991, in forma associata. L'istituzione dei centri di servizio deve avvenire d'intesa con la provincia in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.

2. Il comitato di gestione istituisce un centro di servizio per ogni territorio provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.

3. Le modalità di funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del comitato di gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.

4. Il centro di servizio presenta annualmente al comitato di gestione e al comitato paritetico provinciale di cui all'art. 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile.

5. I centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.

6. Le province ed i comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.

7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri.

8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla conferenza regionale del terzo settore di cui all'art. 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ai comitati di cui all'art. 23 ed agli organismi di concertazione istituiti dagli enti locali.

#### Art. 17.

##### *Compiti e attività dei centri di servizio*

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri. In particolare:

a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;

e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;

f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.

2. Il comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei centri di servizio.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i piani di zona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.

4. Il comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38) e della protezione civile.

#### Art. 18.

##### *Controlli sui centri di servizio*

1. Con cadenza annuale il comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei centri di servizio. Per detti procedimenti il comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili.

2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c) del decreto ministeriale 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri istituiti con la presente legge.

3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il comitato di gestione, limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la gestione del centro di servizio.

#### Art. 19.

##### *Partecipazione al comitato di gestione*

1. Il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, è componente del comitato di gestione. Lo stesso presidente nomina quali componenti del medesimo comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o provinciali ed un rappresentante degli enti locali, designati rispettivamente nell'ambito della conferenza di cui all'art. 20 della presente legge e dalla conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche.

#### Art. 20.

##### *Conferenza regionale del volontariato*

1. La Regione, in accordo con la conferenza regionale del terzo settore di cui all'art. 35 della legge regionale n. 3 del 1999, indice la conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto e verifica sulle politiche di interesse per il volontariato. La conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale od in quelli provinciali ed è indetta, di norma, almeno quaranta giorni prima della scadenza del comitato di gestione.

2. Sono invitati a partecipare alla conferenza gli enti locali, le aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), gli enti di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.

3. Alla conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto dei centri di servizio sulle attività svolte.

4. Nell'ambito della conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali designano i propri rappresentanti nel comitato di gestione, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio della rotazione.

## Art. 21.

*Raccordo e confronto tra volontariato ed enti locali*

1. Al fine di favorire il costante raccordo tra il volontariato e gli enti locali, la conferenza regionale del terzo settore può chiedere alla presidenza della conferenza Regione - Autonomie locali di convocare tra le due conferenze, nelle forme concordate, speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento, confronto, verifica e proposta.

## Art. 22.

*Osservatorio regionale del volontariato*

1. È istituito l'osservatorio regionale del volontariato quale sezione speciale della conferenza regionale del terzo settore.

2. La giunta regionale, su proposta della conferenza regionale del terzo settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio di cui al comma 1.

3. L'osservatorio assolve alle seguenti funzioni:

a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;  
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato;

c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato;

d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di verifica in materia di volontariato;

e) assicurare il rapporto e il confronto con i comitati paritetici provinciali di cui all'art. 23 e con il comitato di gestione, fornendo indicazioni e suggerimenti per la loro attività;

f) supportare la conferenza regionale del terzo settore nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della conferenza di cui all'art. 20 e alla discussione a livello provinciale.

## Art. 23.

*Comitati paritetici provinciali*

1. Le province costituiscono comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.

2. I comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I comitati fissano le priorità per l'azione del centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'art. 17, comma 1, lettera f).

## Art. 24.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

## Art. 25.

*Disposizioni transitorie*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a disciplinare le modalità ed i tempi per la gestione della fase transitoria. Tali modalità tengono conto delle competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale gestore dei registri istituiti secondo quanto previsto all'art. 2.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1, le province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni attribuite dalla Regione.

3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

4. La prima conferenza regionale del volontariato programmata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà indetta almeno quaranta giorni prima della scadenza del comitato di gestione in carica per il biennio 2006-2008. È fatta salva ogni futura norma che intervenga a modificare la durata del mandato del comitato stesso stabilita con il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale 8 ottobre 1997.

## Art. 26.

*Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37*

1. La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 febbraio 2005

ERRANI

05R0245

**REGIONE UMBRIA**

**LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 8.**

**Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia finanziaria.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 4 marzo 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione concorre anche con proprie risorse finanziarie al finanziamento delle attività di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Tali risorse finanziarie sono versate nella contabilità speciale di cui all'art. 15, comma 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61.».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, introdotto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1, sono inseriti i seguenti:

«3-*ter*. Al di fuori delle fasce omogenee di cui al comma 3 sono individuate le seguenti tipologie di edifici:

a) edifici con presenza di unità immobiliari con superfici superiori a 200 mq, utilizzate al momento del sisma ad attività produttive ancora in esercizio alla data del rilascio della concessione contributiva o della autorizzazione di cui all'art. 4, comma 6;

b) edifici con presenza di unità immobiliari destinate ad abitazioni, se non già comprese negli edifici di cui alla lettera a), dichiarate inagibili totalmente, o parzialmente in modo da impedirne l'utilizzo;

c) edifici funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse;

d) altri edifici.

3-*quater*. La giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, individua, per ciascuna delle tipologie di cui al comma 3-*ter* le risorse, le priorità, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.»

3. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. La giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, può riconoscere ai comuni un contributo non superiore all'uno per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, per le attività di supporto tecnico amministrativo necessario a garantire, durante l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione e di arredo urbano all'interno dei PIR, la pianificazione e il coordinamento degli stessi lavori, nonché i rapporti con i cittadini e le imprese.»

4. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Il comune attiva i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei proprietari di edifici danneggiati ubicati all'interno dei PIR caratterizzati da una particolare complessità in ragione della presenza di residenze, attività produttive e servizi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia accertato da parte del comune il pubblico interesse alla riparazione o alla ricostruzione dell'edificio;

b) il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita, al momento del sisma, ad abitazione principale o alle attività produttive di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61, dichiari il proprio interesse alla ricostruzione dello stesso edificio.

6-*ter*. Qualora non sussistano le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 6-*bis* il comune dichiara la decadenza dal contributo.»

5. Dopo l'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è inserito il seguente:

«Art. 8 *bis*. (Integrazione delle risorse per le finalità di cui all'art. 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61). — 1. La giunta regionale, al fine di assicurare il completamento delle attività di ricostruzione può destinare una quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, per le finalità di cui all'art. 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61.»

6. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2-*bis* si fa fronte con lo stanziamento della unità previsionale di base 3.2.006 (cap. 8872) del bilancio annuale di previsione che sarà annualmente determinato con legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.»

## Art. 2.

*Modificazione ed integrazione dell'art. 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13*

1. Al comma 3 dell'art. 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «perfezionato» sono inserite le seguenti: «per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.»

## Art. 3.

*Modificazioni e integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14*

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 è abrogato.

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 è sostituita dalla seguente:

«c) l'adozione di atti di disposizione in ordine ai diritti reali sul patrimonio immobiliare, fino ad un valore non superiore a € 100.000,00;».

3. Al comma 2-*bis* dell'art. 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, introdotto dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 9, dopo la parola: «conduttore» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi delle procedure previste dall'Istituto nazionale di servizi per il mercato agricolo e alimentare - ISMEA,».

4. Al comma 2-*quater*, dell'art. 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, introdotto dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«La richiesta può avere ad oggetto anche i beni, di proprietà regionale strettamente necessari per l'ottimizzazione dell'azienda, nel rispetto dei limiti e dei criteri individuati nel programma di politica patrimoniale di cui all'art. 2.»

## Art. 4.

*Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11*

1. All'art. 25 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, dopo le parole: «non superiore» sono inserite le seguenti: «di norma» e dopo le parole: «9 anni,» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i casi in cui la diversa durata è motivata dalla necessità di conseguire l'obiettivo perseguito in atti di programmazione regionale. I contratti».

## Art. 5.

*Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14*

1. Al terzo comma dell'art. 10, della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14, dopo la parola: «trattamento» sono inserite le seguenti: «giuridico ed».

## Art. 6.

*Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19*

1. Al comma 1 dell'art. 3, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, le parole: «sentita la competente commissione consiliare» sono soppresse.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0283

## LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9.

**Norme sulla cooperativa sociale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 4 marzo 2005)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Con la presente legge la Regione riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità.

2. A tal fine, in particolare:

a) istituisce e regola l'Albo regionale delle cooperative sociali;

b) determina le modalità di raccordo ed integrazione con l'attività e la programmazione dei servizi sociali, sanitari, educativi, di formazione professionale, di turismo a fini sociali per soggetti svantaggiati, di sviluppo dell'occupazione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) fissa i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti e convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti ed aziende pubbliche;

d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;

e) istituisce e determina le funzioni della commissione regionale della cooperazione sociale.

## Art. 2.

*Albo regionale delle cooperative sociali*

1. È istituito presso la giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, sanitari ed educativi;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Le cooperative di nuova costituzione che richiedono l'iscrizione alla sezione B trasmettono alla commissione regionale di cui all'art. 9, entro dodici mesi dalla data di iscrizione, la documentazione attestante l'inserimento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.

4. Il mancato inserimento della quota di lavoratori svantaggiati di cui al comma 3, comporta la cancellazione dall'Albo.

5. La giunta regionale stabilisce, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale, i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari e i provvedimenti di cancellazione dall'Albo con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

## Art. 3.

*Raccordo e integrazione tra la programmazione regionale e la cooperazione sociale*

1. I piani e gli atti di programmazione delle attività sociali, sanitarie ed educative di interesse socio-sanitario e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevedono le modalità di specifica correlazione e di apporto della cooperazione sociale, sulla base dei principi di sussidiarietà e di programmazione condivisa. In particolare il piano sanitario e il piano sociale stabiliscono le modalità di apporto della cooperazione sociale e individuano i settori di intervento dello stesso.

2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, purché siano compresi nei piani annuali di formazione professionale ai sensi della disciplina regionale vigente, ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione annuale e di promozione delle attività di formazione sul lavoro degli operatori professionali, promuove, sentiti le cooperative sociali e i loro consorzi, e l'ente bilaterale del settore, la individuazione e la definizione del fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.

4. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.

5. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono promuovere azioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in attuazione e in conformità della legislazione nazionale e regionale di riferimento. Possono altresì promuovere accordi tra enti pubblici, società a partecipazione pubblica e cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 5, della legge n. 381/1991.

6. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per la promozione di uno sviluppo occupazionale che coniughi efficienza, solidarietà e coesione sociale.

## Art. 4.

*Affidamenti e convenzioni*

1. La giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica.

2. Le procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali tengono conto di criteri qualitativi, stabiliti con atto della giunta regionale, sentite le parti sociali, sulla base del Piano sociale regionale, in particolare si terrà conto delle esperienze maturate nel settore, della capacità di rapporto con il territorio, della validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall'ente, della professionalità e qualificazione degli operatori, della continuità del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti, della creazione di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati. L'affidamento dei servizi deve rispettare il tariffario regionale di cui al comma 1.

3. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui al comma 1 della presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'art. 2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.

4. I contratti e le convenzioni relative alla gestione dei servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, sono di durata triennale e possono essere rinnovati sulla base delle valutazioni qualitative di cui all'art. 6, comma 1, tenendo conto anche del grado di soddisfazione dei committenti e utenti.

5. La giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo secondo le modalità previste dall'art. 5, della legge n. 381/1991 e ne promuove l'inserimento negli accordi di programma di cui all'art. 11 della presente legge.

## Art. 5.

*Qualità della cooperazione sociale*

1. La giunta regionale definisce, sentita la commissione regionale per la cooperazione sociale, i criteri di valutazione della qualità dei servizi affidati.

2. Gli enti pubblici e/o loro associazioni che stipulano contratti e convenzioni con le cooperative sociali operano un monitoraggio sulla qualità ed efficienza dei servizi e sul rispetto dei criteri di affidamento degli stessi, sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

3. I risultati del monitoraggio di cui al comma 2 sono trasmessi annualmente e alla scadenza dei contratti o delle convenzioni alla giunta regionale, la quale sentita la commissione regionale della cooperazione sociale, ne valuta la coerenza con i criteri di cui al comma 1, ai fini dell'implementazione del sistema di qualità.

#### Art. 6.

##### *Determinazione dei corrispettivi*

1. I contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi dell'art. 4 della presente legge, nonché nel rispetto del tariffario vigente, considerato come elemento minimo al fine di garantire da parte delle cooperative sociali la corretta applicazione dei disposti contrattuali nazionali e anche di quelli raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Il tariffario viene aggiornato al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore.

2. Nei contratti o convenzioni in presenza di gestioni a corpo si deve prevedere il rispetto del CCNL di settore, compreso il rispetto degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Nell'eventuale affidamento a corpo, totale o parziale, di servizi deve essere comunque specificata la quantificazione oraria, inerente le prestazioni alla persona ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.

3. Nei contratti o convenzioni aventi per oggetto la fornitura di servizi e/o beni da parte di cooperative sociali di tipo B e non riconducibili alla tipologia del comma 1, deve essere comunque specificata la quantificazione oraria delle prestazioni ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.

#### Art. 7.

##### *Sostegno alla cooperazione sociale*

1. Per il sostegno degli effettivi inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati da parte delle cooperative sociali di tipo B saranno utilizzati gli strumenti previsti dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità e le cooperative facenti parte di un consorzio non ne possono usufruire qualora sul medesimo progetto sia già stato finanziato il consorzio stesso.

3. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base locale da determinare annualmente con legge regionale.

4. Al fine di agevolare la gestione economico-finanziaria della cooperazione sociale, il limite del venticinque per cento di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24, è elevato fino al cinquanta per cento.

5. La giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Commissione regionale per la cooperazione sociale*

1. È istituita presso la giunta regionale la commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

a) l'assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato;

b) il direttore della direzione sanità e servizi sociali o un suo delegato;

c) un dirigente regionale per ciascuna struttura competente in materia sociale, in materia di sanità, di lavoro e formazione professionale;

d) tre rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative che risultino aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;

e) tre esperti in materia di cooperazione sociale designati dalla giunta regionale;

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

g) due rappresentanti delle associazioni degli utenti;

h) quattro rappresentanti dei comuni capofila di ambito, indicati dal consiglio delle autonomie locali;

i) il dirigente del settore lavoro delle province di Perugia e Terni.

2. La nomina dei componenti è effettuata dalla giunta regionale ed essi restano in carica per la durata della legislatura.

3. La commissione si dota di un regolamento per il suo funzionamento.

4. La commissione si avvale, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla presente legge, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali e delle strutture territoriali facenti capo agli ambiti di cui alla delibera del consiglio regionale n. 759 del 20 dicembre 1999.

5. Ai componenti della commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta di euro 30,00 nonché il rimborso delle spese previste dalle vigenti disposizioni per il personale regionale di più elevato livello funzionale.

#### Art. 9.

##### *Compiti della commissione*

1. La commissione regionale per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge ed in particolare:

a) esprime il parere sulle domande di iscrizione e sulle richieste di cancellazione dall'Albo;

b) propone indagini ed ispezioni effettuate tramite le strutture di cui all'art. 8, comma 4;

c) propone, in occasione dei rinnovi contrattuali, il tariffario regionale;

d) propone sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi;

e) può effettuare verifiche sulla effettiva operatività delle cooperative sociali iscritte all'Albo;

f) attua, in materia di cooperazione sociale, una verifica sull'attuazione del piano sociale regionale e sui piani sociali territoriali.

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 7, comma 1, si fa fronte con le risorse previste per la legge regionale n. 11/2003, nella unità previsionale di base (UPB) 11.02.002 denominata «Investimenti in favore dell'occupazione» del bilancio regionale di previsione - Parte spesa.

2. Agli oneri previsti dall'art. 8, comma 5, si provvede con gli stanziamenti allocati nella UPB 02.1.005 denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni» (capitolo 560).

#### Art. 11.

##### *Norme finali*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulati appositi accordi di programma tra i soggetti pubblici interessati.

2. La giunta regionale adotta l'atto di cui all'art. 4, comma 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2003, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) Il dirigente del servizio programmazione socio assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli enti locali.».

#### Art. 12.

##### *Abrogazione*

1. La legge regionale 2 novembre 1993, n. 12 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 17 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0284

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10.

**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 - Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 9 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 4*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale istituisce il registro regionale delle imprese e invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'anno-tazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge n. 218/2003».

Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 7*

1. Il comma 1, dell'art. 7 della legge regionale n. 15/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Non consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici per l'attività di noleggio di cui alla presente legge».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/2004 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione può autorizzare l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il primo aprile e il trenta settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003. Le aziende, autorizzate, sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso».

Art. 3.

*Integrazione dell'art. 9*

1. Al comma 1, dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2004, dopo le parole «di cui» sono aggiunte le parole «all'art. 7, comma 3 e».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0285

REGIONE SICILIA

LEGGE 22 aprile 2005, n. 4.

**Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 18 del 29 aprile 2005)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Esclusione del computo di maggiori spessori e altezze nelle costruzioni*

1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, di promuovere il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e di comfort ambientale nonché di favorire la sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, nel territorio della Regione non vengono computati ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva:

a) i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterne, nella parte eccedente i 30 centimetri nel caso di nuove costruzioni ed i 50 centimetri nel caso di recupero di edifici esistenti, fino ad un massimo di ulteriori 20 centimetri;

b) i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche inclinate, nella parte eccedente la misura media di 25 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 10 centimetri;

c) le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri

Art. 2.

*Applicazione e deroghe*

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano, compatibilmente al rispetto delle norme di tutela architettonica e ambientale vigenti, anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché ai fini del calcolo della superficie a parcheggio ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrata e modificata dalla legge 24 marzo 1989, n. 122. Si applicano, inoltre, in deroga alle altezze massime previste per le singole zone omogenee negli strumenti urbanistici adottati o in vigore.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1 non costituiscono deroga alle norme sulle distanze minime, sia in rapporto al confine che agli altri edifici, nonché alle disposizioni previste per le zone sismiche, sia in riferimento all'altezza massima che in rapporto alla larghezza stradale.

Art. 3.

*Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso*

1. Al fine di prevenire e ridurre il fenomeno dell'inquinamento luminoso il Presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) all'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

b) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici ed astrofisici ed all'individuazione delle relative zone di particolare protezione;

c) alla divulgazione di informazioni utili relative alla problematica e alla disciplina inerente la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

## Art. 4.

*Deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali per una omogenea distribuzione delle farmacie*

1. Al fine di assicurare e non alterare una omogenea distribuzione delle farmacie nei centri urbani per i locali già adibiti a farmacie è consentito derogare alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali in materia di altezza, previa adozione di adeguati sistemi di ventilazione dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

a) per la superficie dei locali riservata al pubblico altezza minima non inferiore a metri 2,40;

b) per i sopralchi non riservati al pubblico altezza non inferiore a metri 2,10.

2. I titolari di farmacie che intendano usufruire delle norme di cui al comma 1 devono presentare al comune nel quale ha sede la farmacia apposita istanza entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'istanza è corredata di:

a) perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione che asseveri la sussistenza dei requisiti minimi di cui al comma 1, l'adozione di adeguati sistemi di ventilazione dell'ambiente nonché la superficie oggetto della deroga;

b) ricevuta di pagamento al comune dell'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie oggetto della deroga.

## Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 aprile 2005

CUFFARO

*L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente: CASCIO*

**05R0471**

## LEGGE 19 maggio 2005, n. 5.

**Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22 del 21 maggio 2005)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finanziamento di cantieri di servizi*

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.

2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per i cantieri di cui all'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, per i quali non si sia provveduto ad emettere i decreti di finanziamento.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

## Art. 2.

*Ufficio speciale per l'innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l'alta formazione e specializzazione in favore delle piccole e medie imprese della Sicilia.*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono istituite le seguenti unità previsionali di base, per ciascuna delle quali è autorizzata la spesa in migliaia di euro indicata a fianco di ognuna di esse:

a) UPB 8.4.1.1.1 «Ufficio speciale per l'innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l'alta formazione e specializzazione in favore delle piccole e medie imprese della Sicilia» 70;

b) UPB 8.4.2.1.1 «Ufficio speciale per l'innovazione, la ricerca, gli studi, la tecnologia e l'alta formazione e specializzazione in favore delle piccole e medie imprese della Sicilia» 30.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 è apportata la seguente variazione in migliaia di euro: UPB 8.2.1.3.3, capitolo 343308 + 100.

3. All'onere di 200 migliaia di euro di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'UPB 8.2.1.1.2, capitolo 342530, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

## Art. 3.

*Oneri del personale*

1. L'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, è sostituito con il seguente:

«Art. 4 (*Oneri del personale*). — 1. Gli oneri del personale aventi natura fissa ed obbligatoria e ricadenti in ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007 scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, sono quantificati in 161.812 migliaia di euro per il personale dell'area dirigenziale, comprensivi della parte fissa dell'indennità di posizione, e in 357.850 migliaia di euro per il personale con qualifica non dirigenziale, comprensivi della indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11; sono, altresì, quantificati in 17.215 migliaia di euro gli oneri per altre erogazioni obbligatorie dovute al personale, di cui 14.918 migliaia di euro per l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003.

2. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001, recepito con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007,

in 54.833 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli assessori, quantificati in 6.114 migliaia di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 1.330 migliaia di euro.

3. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, con esclusione della parte fissa della indennità di posizione, sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007, in 34.568 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli assessori, quantificati in 5.236 migliaia di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 602 migliaia di euro.

4. Il fondo di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinato in 33.166 migliaia di euro per l'anno 2005 ed in 18.247 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

5. Il fondo di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinato in 9.600 migliaia di euro per l'anno 2005, in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2006 ed in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2007, ferme restando le disposizioni dell'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2004-2005.».

#### Art. 4.

##### *Oneri contrattuali*

1. Agli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003 relativi al personale degli enti regionali ed al personale a tempo determinato in servizio presso l'amministrazione regionale, valutati in 8.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1004 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le relative somme sono iscritte nei pertinenti capitoli con provvedimenti del ragioniere generale della Regione, su richiesta delle competenti amministrazioni.

2. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 il relativo onere, valutato in 8.000 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1004.

3. Per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al biennio economico 2002-2003, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 5.100 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, quanto a 4.996 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1004 e quanto a 104 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le relative somme sono iscritte nei pertinenti capitoli con provvedimenti del ragioniere generale della Regione, su richiesta delle competenti amministrazioni.

4. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 il relativo onere, valutato in 5.100 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1004.

#### Art. 5.

##### *Modifiche alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*

1. Alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni per la Presidenza della Regione sono apportate le seguenti modificazioni:

Presidenza della Regione Sicilia;

Uffici equiparati:

Ufficio della segreteria di giunta.

2. Per gli uffici *ex art.* 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i quali per propria destinazione funzionale debbano agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di controllo e certificazione, l'individuazione della dirigenza preposta è operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell'art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

3. Alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assessorato regionale della sanità sono apportate le seguenti modificazioni:

assessorato regionale della sanità.

Le parole «- Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera-igiene pubblica» sono sostituite con le seguenti:

«- Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario;

- Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario».

4. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

5. Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 240 migliaia di euro, da iscriverne all'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708, cui si provvede quanto a 100 migliaia di euro mediante riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702 e quanto a 140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

6. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

7. Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

#### Art. 6.

##### *Personale in posizione di comando presso agenzie regionali*

1. Il trattamento economico fondamentale per il personale regionale in posizione di comando presso agenzie regionali è a carico dei rami di amministrazione di provenienza. Al predetto personale, per il trattamento giuridico, economico e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali dell'amministrazione di provenienza.

2. Per il personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, il trattamento economico fondamentale è anticipato dagli enti di appartenenza, fermo restando il rimborso da parte degli enti utilizzatori.

3. Per il trattamento economico accessorio di tutto il personale comandato si applica la disciplina contrattuale collettiva regionale.

4. Al comma 5 dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole «l'inquadramento» sono aggiunte le parole «o il comando».

## Art. 7.

*Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*

## Art. 8.

*Personale degli enti parco*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come modificato dall'art. 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola «comandato» è sostituita con le parole «comandato dall'amministrazione regionale o da altre pubbliche amministrazioni»;

b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «I suddetti enti possono utilizzare ai sensi dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le graduatorie approvate, attivando le procedure di cui all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino alla data del 31 dicembre 2005».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 e modificato dall'art. 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole «28 febbraio 2003» sono sostituite con le parole «31 luglio 2004».

3. Restano salve le procedure e le domande dei comandati presentate ai sensi dell'art. 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

## Art. 9.

*Modifiche al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 ed alla Tabella H della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2005, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

UPB 10.2.2.3.3	capitolo 413707	+ 75
UPB 1.1.1.5.2	capitolo 100314	+ 250
UPB 1.5.1.1.2	capitolo 112507	+ 100
UPB 1.6.1.1.2	capitolo 116504	+ 250
UPB 1.6.1.1.2	capitolo 116516	+ 200
UPB 1.4.1.1.1	capitolo 108106	+ 70
UPB 4.2.1.5.3	capitolo 215708	+ 540
UPB 4.2.1.1.1	capitolo 212008	+ 200
UPB 1.7.1.1.2	capitolo 120509	+ 30
UPB 12.3.1.3.1	capitolo 478110	+ 750
UPB 1.4.1.1.2	capitolo 108505	+ 50
UPB 6.2.1.3.5	capitolo 272519	+ 3.761
UPB 12.1.1.1.2	capitolo 470302	+ 50
UPB 9.4.1.1.1	capitolo 380502	+ 13
UPB 9.4.1.1.1	capitolo 380504	+ 10
UPB 9.4.1.1.1	capitolo 380508	+ 4
UPB 9.4.1.1.1	capitolo 380520	+ 2
UPB 9.4.1.1.3	capitolo 380525	+ 6
UPB 9.4.1.1.3	capitolo 380527	+ 50
UPB 9.4.1.1.3	capitolo 380531	+ 10
UPB 9.4.1.1.3	capitolo 380533	+ 4
UPB 9.3.1.1.2	capitolo 376503	- 13
UPB 9.3.1.1.2	capitolo 376506	- 52
UPB 9.3.1.1.2	capitolo 376512	- 5
UPB 9.2.1.1.2	capitolo 372503	- 10
UPB 9.2.1.1.2	capitolo 372506	- 10
UPB 9.2.1.1.2	capitolo 372508	- 3
UPB 9.2.1.1.2	capitolo 372510	- 2
UPB 9.2.1.1.2	capitolo 372512	- 4
UPB 9.3.1.3.2	capitolo 376528	+ 250
UPB 3.2.1.3.1	capitolo 183323	- 100
UPB 3.2.2.6.88	capitolo 582001	+ 100

2. Alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

UPB 10.2.1.3.3	capitolo 413705	- 75
UPB 12.2.1.3.3	capitolo 473709	- 50
UPB 9.3.1.3.7	capitolo 377720,	

di cui:

Centro studi filologici e linguistici	= 75
Società siciliana di storia patria	= 75

UPB. 9.2.1.3.3 Capitolo 373703 dopo le parole «di Francia» aggiungere le parole «di Palermo».

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 6.451 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2005 con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003 per 6.201 migliaia di euro ed accantonamento 1001 per 250 migliaia di euro del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

## Art. 10.

*Modifiche al bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali*

1. Al bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2005, allegato in appendice al bilancio della Regione, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

UPB 0.0.1.3.3	capitolo 1119	- 2.000
UPB 0.0.1.1.1	capitolo 1150	+ 2.000

## Art. 11.

*Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*

## Art. 12.

*Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'obbligo, per il personale che esercita, anche occasionalmente o temporaneamente, le attività di produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, con contatto diretto o indiretto con le stesse, di munirsi del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 32, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e come disciplinato dal Titolo III del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

2. Il personale addetto alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari, osserva le norme igieniche stabilite ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

## Art. 13.

*Mantenimento posti di dirigente pedagoga*

1. L'art. 115 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 115. (*Mantenimento posti di dirigente pedagoga*). — 1. Le aziende sanitarie sono autorizzate a mantenere, sino all'emanazione dei principi fondamentali in materia di professioni sanitarie non mediche a cura dello Stato, i posti di dirigente pedagoga, ruolo sanitario, vacanti e disponibili nelle proprie dotazioni organiche rideterminate al 31 dicembre 2004».

## Art. 14.

*Prestazioni di riabilitazione per la popolazione delle isole minori*

1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza e l'accessibilità alle prestazioni di riabilitazione per la popolazione residente nelle isole minori, nel caso di mancanza di strutture provvisoriamente accreditate per tale tipo di prestazione nel territorio dell'isola, l'assessore

regionale per la sanità può autorizzare, limitatamente a quel territorio, l'estensione dell'attività di struttura preaccreditata nel territorio della Regione compatibilmente alla domanda di prestazioni esistente.

#### Art. 15.

##### *Adeguamento dotazioni organiche area medicina dei servizi*

1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e per effetto delle nuove esigenze organizzative previste dalla normativa vigente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali adeguano le proprie dotazioni organiche in conformità al livello di attività istituzionale prestata nell'area della medicina dei servizi, rilevata alla data del 31 dicembre 2004 ed attualmente garantita con rapporto convenzionale.

2. L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a fissare con proprio decreto i criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche relative alle aree di attività di medicina dei servizi per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi normativi in materia di contenimento della spesa.

#### Art. 16.

##### *Contributo a favore dell'Associazione medullosei spinali ONLUS*

1. L'assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 30 migliaia di euro all'Associazione siciliana medullosei spinali ONLUS con sede in Palermo.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 17.

##### *Celebrazioni del secondo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Palermo*

1. La Regione concorre alla promozione di un programma di iniziative volte a celebrare il secondo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Palermo, con un contributo straordinario complessivo di 1.000 migliaia di euro, da erogare al rettorato della predetta Università nel biennio 2005-2006.

2. Le iniziative cui destinare il contributo, nell'ambito della programmazione per il bicentenario, sono individuate e coordinate da un comitato appositamente costituito, presieduto dal rettore dell'Università di Palermo e composto da altri sei membri, tre in rappresentanza dell'Università e tre in rappresentanza rispettivamente della Presidenza della Regione, della presidenza dell'assemblea regionale siciliana e dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Il rettorato dell'Università provvede ad inoltrare sia alla Presidenza della Regione sia alla presidenza dell'assemblea regionale siciliana una relazione conclusiva con annesso il relativo rendiconto corredato da idonea documentazione giustificativa.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, quanto a 150 migliaia di euro mediante riduzione dell'UPB 11.2.1.3.2, capitolo 443308 e quanto a 350 migliaia di euro mediante riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702. Per l'esercizio finanziario 2006 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

#### Art. 18.

##### *Fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo*

1. Gli introiti provenienti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, spettanti all'assemblea regionale siciliana ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono destinati al perseguimento delle finalità di cui all'art. 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

2. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono soppresse le parole da «tenendo conto» fino a «del suddetto complesso monumentale».

#### Art. 19.

##### *Proroga dei contratti di catalogazione dei beni culturali*

1. Al fine di consentire la prosecuzione della catalogazione dei beni culturali, prevista dalla misura 2.02 Azione A del P.O.R. Sicilia 2000/2006, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare i contratti in corso con il personale addetto alla catalogazione fino al 31 dicembre 2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi dell'UPB 9.3.2.6.4, capitolo 776405, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

#### Art. 20.

##### *Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea*

1. Per le finalità di cui all'art. 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, ivi comprese le spese relative ad organi consultivi di settore, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 150 migliaia di euro, (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 376562).

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'UPB 9.3.1.1.2, capitolo 376545 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 21.

##### *Redazione dei piani di gestione dei siti UNESCO*

1. Per la redazione dei piani di gestione dei siti siciliani inseriti o da inserire nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, ai sensi della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale adottata il 16 novembre 1972, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di 72 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione delle spese autorizzate dalla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 128:

UPB 9.3.1.3.7,	capitolo 377702,	
per la parte assegnata al SIOI,		- 34 migliaia di euro;
UPB 9.3.1.3.7,	capitolo 377718	- 38 migliaia di euro.

#### Art. 22.

##### *Museo del giocattolo di Catania*

1. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'associazione IOCO, per le finalità statutarie, a partire dall'anno in corso, un contributo annuo di 50 migliaia di euro per la raccolta e la conservazione di giocattoli antichi, per la manutenzione dei locali che li ospitano e per l'attività necessaria alla pubblicizzazione, conoscenza e fruizione del Museo del giocattolo.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario in corso, con le disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

3. Per gli esercizi finanziari 2006-2007 gli oneri, valutati in 50 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

#### Art. 23.

##### *Interventi in favore di associazioni*

1. L'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005 la somma di 25 migliaia di euro in favore dell'associazione Proteo (Programmazione territoriale ed orientamenti allo sviluppo) con sede in Palermo nonché la somma di 25 migliaia di euro in favore dell'Associazione culturale Pompeo Colajanni di Enna.

2. L'assessorato regionale della sanità è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, la somma di 25 migliaia di euro in favore dell'Associazione per la cura del bambino cardiopatico ONLUS, con sede in Palermo.

3. L'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, in favore dell'Associazione recupero cerebrolesi, con sede a Palermo, un contributo di 15 migliaia di euro.

4. All'onere di cui ai commi precedenti, pari a 90 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, quanto a 25 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata dalla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702, quanto a 15 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183740 e quanto a 50 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

5. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 24.

##### *Conferenza generale sul credito*

1. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è autorizzato, sulla base di un apposito progetto da approvarsi con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della giunta regionale, a promuovere la conferenza generale sul credito e l'economia in Sicilia.

2. Per l'organizzazione della conferenza l'assessore regionale per il bilancio e le finanze può avvalersi di organismi ed istituzioni pubbliche.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 11.2.1.3.2, capitolo 443308 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 25.

##### *Contributo straordinario in favore di cooperative edilizie*

1. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere un contributo straordinario a favore di cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, a carico delle quali, a seguito di sentenze passate in giudicato, grava l'obbligo del risarcimento per indebita occupazione di aree nel cui possesso le cooperative erano state autorizzate ad immettersi con provvedimento della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.000 migliaia di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'UPB 8.2.2.6.5, capitolo 742802, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 26.

##### *Promozione ed internazionalizzazione delle imprese*

1. Nell'ambito delle attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi degli enti di cui all'art. 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, partecipati dalla Regione.

#### Art. 27.

##### *Interventi a favore dell'artigianato*

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'art. 111, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e nell'art. 41 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.

2. Il termine per la regolarizzazione delle istanze di ammissione al contributo di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, presentate sino al 31 dicembre 2000, è fissato, a pena di decadenza dal beneficio, al 30 giugno 2005, nei limiti delle somme a suo tempo autorizzate.

#### Art. 28.

##### *Motorizzazione civile*

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 50 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di 400 migliaia di euro, UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476517.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 29.

##### *Assistenza socio-sanitaria al fisico nucleare Fulvio Frisone*

1. Nelle more della definizione del piano degli interventi concernenti la realizzazione delle politiche sociali sull'handicap ed al fine di garantire, in maniera stabile e duratura nel tempo, i livelli essenziali di vita e l'attività di studio e ricerca al fisico nucleare siciliano Fulvio Frisone, in considerazione della sua condizione di disabilità, l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a finanziare con un contributo annuo di 160 migliaia di euro, in aggiunta a qualunque altra indennità spettante allo stesso Fulvio Frisone, la continuazione di uno specifico piano personalizzato predisposto dai servizi sociali del comune di residenza.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità delle assegnazioni alla Regione previste dall'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 160 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

#### Art. 30.

##### *Convenzione con l'Università per borse di studio in scienze motorie e sportive*

1. Al fine di formare giovani laureati nell'ambito delle scienze motorie e sportive per fini sociali, culturali e di ricerca scientifica, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, a decorrere dall'anno 2005, a stipulare una convenzione triennale con l'Università degli studi di Palermo per il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in scienze delle attività motorie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 45 migliaia di euro annui per il triennio 2005-2007, cui si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione.

3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale del bilancio della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

#### Art. 31.

##### *Consulenti di parità*

1. All'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da «previsto» a «500.000 abitanti» sono sostituite con le parole «previsto per i vicepresidenti delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti»;

b) al comma 2 le parole da «pari» a «di cui al comma 1» sono sostituite con le parole «prevista per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti».

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 540 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle somme trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e non impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

## Art. 32.

*Vigilanza venatoria*

1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'art. 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311, in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nel limite massimo del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole province.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province regionali presentano una relazione all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sulla effettiva utilizzazione delle somme erogate e comunicano i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e, altresì, autorizzato ad erogare le somme già impegnate nell'esercizio finanziario 2004 in favore delle province regionali quale concorso nelle spese di funzionamento del servizio di vigilanza venatoria.

4. Il comma 31 dell'art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è soppresso.

## Art. 33.

*Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti*

1. Nell'ambito della Regione è istituito il «Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale», di seguito denominato garante.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il garante che è scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti. Il garante resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.

3. Il garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto dei diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

4. Il garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attività all'assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'assemblea, alle commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del garante è destinato personale regionale da individuarsi con decreto del Presidente della Regione, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del garante. Il trattamento giuridico ed economico del

garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio. Se è nominato garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi è collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'ufficio e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attività del garante. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702.

7. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso per l'attività del garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

## Art. 34.

*Consorzi unioni e fusioni di comuni e province*

1. La Regione favorisce e sostiene la costituzione di consorzi, unioni e fusioni di comuni e di province, ai sensi della legislazione vigente in materia di enti locali.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.»

## Art. 35.

*Adozione programma triennale delle opere pubbliche*

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2005 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2005.

## Art. 36.

*Consorzi fidi - Farmacie*

1. Al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole «ad un consorzio» e prima delle parole «di garanzia» sono aggiunte le seguenti «o cooperativa».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le parole «siano essi società ovvero liberi professionisti».

3. Il comma 8 dell'art. 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, introdotto dall'art. 10 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, si interpreta nel senso che ai confidi possono associarsi le piccole e medie imprese delle altre regioni d'Italia. Per tali imprese i confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali. Le imprese siciliane operanti anche al di fuori del territorio regionale fruiscono delle agevolazioni regionali.

## Art. 37.

*Modifica alla Tabella B della legge regionale 5 luglio 2004, n. 11*

1. La Tabella B allegata alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 11, è sostituita dalla seguente:

## TABELLA B

**Quantificazione del bonus ambientale a metro lineare secondo ambiti geografici delle rotte marittime (nei due versi)**

BONUS AMBIENTALE (Euro a metro lineare per il mezzo pesante imbarcato come pieno)		
Origini e destinazioni (arco costiero)	Arco occidentale siculo	Arco orientale siculo
Arco tirrenico settentrionale . . . . .	13,90	11,90
Arco tirrenico centrale . . . . .	11,20	8,70
Arco tirrenico meridionale . . . . .	7,60	6,20
Arco adriatico settentrionale . . . . .	13,70	12,30
Arco adriatico centrale . . . . .	9,10	8,00
Arco adriatico meridionale . . . . .	8,50	7,60

## Art. 38.

*Giornata dei bambini*

1. È istituita la «Giornata dei bambini» che si celebra la prima domenica di maggio di ogni anno, in ricordo di tutte le giovani vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza.

## Art. 39.

*Modifiche formali e interpretazione autentica di norme*

1. All'art. 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 così come integrato dal comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 la sequenza 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 va rinumerato in 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4-bis.

2. L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 si interpreta nel senso che non possono accedere ai benefici previsti dallo stesso articolo i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge stessa avevano già estinto o avevano in corso di estinzione il debito determinato sia secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sia secondo altre disposizioni normative nei confronti dell'amministrazione competente.

## Art. 40.

*Abrogazioni e modifiche di norme*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola «annuo» sono aggiunte le parole «per fini istituzionali e spese di gestione».

2. Al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «5 agosto 1982, n. 88,» sono aggiunte le parole «nonché dei consorzi agrari»;

b) le parole «secondo l'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47,» sono sostituite con le parole «ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed a valere su parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305».

3. All'art. 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole «non oltre il limite di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono aggiunte le parole «, come integrato dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,».

4. All'art. 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti gli enti locali realizzano, anche a mezzo di società a totale partecipazione pubblica, il catasto degli impianti termici autonomi del proprio territorio».

5. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «al comma 1».

6. Al comma 9 dell'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole «istanze presentate» sono aggiunte le parole «e/o esitate».

7. Il comma 4 dell'art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è soppresso.

8. Al comma 26 dell'art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole «alla Fondazione C.E.S.A.R. di Palermo» sono sostituite con le parole «all'Istituto ISCOT di Palermo».

## Art. 41.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 maggio 2005.

## CUFFARO

*L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste:* LEONTINI

*L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione:* PAGANO

*L'assessore regionale per il bilancio e le finanze:* CINTOLA

*L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca:* LO MONTE

*L'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali:* STANCANELLI

*L'assessore regionale per l'industria:* D'AQUINO

*L'assessore regionale per i lavori pubblici:* PARLAVECCHIO

*L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione:* SCOMA

*L'assessore regionale per la sanità:* PISTORIO

*L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente:* CASCIO

*L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti:* GRANATA

**05R0472**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 8 1 3 \*

€ 2,00